

**PRESCRIZIONI**

- L'intervento dovrà essere realizzato in conformità alla documentazione progettuale inviata alla Regione del Veneto in data 09/12/2021, 04/01/2022, 05/04/2022, 23/05/2022 e approvata in sede di Conferenza di Servizi, di cui all'Allegato A e secondo le prescrizioni/raccomandazioni contenute agli Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 (parte parere favorevole con prescrizioni relative alla tutela paesaggistica e archeologica), 14, 15, 16 e 18 del Verbale della stessa Conferenza di Servizi, agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia – U.O. Energia e trasmesso agli interessati con nota del Direttore della U.O. Energia protocollo n. 245095 del 30 maggio 2022;
- la compensazione economica prevista dall'art. 15, comma 2, lettera c), della L.R. 52/78, già versata nel Fondo per gli interventi boschivi compensativi della Regione Veneto, in accordo con la Direzione Regionale – U.O. Servizi Forestali dovrà essere destinata al rimboschimento di aree all'interno del territorio comunale;
- i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di pubblicazione del Provvedimento di Autorizzazione Unica sul BURV ed essere conclusi entro tre anni, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001. È fatto obbligo di comunicare i termini di inizio e fine lavori al Comune di Montagnana, per gli eventuali adempimenti in materia di edilizia, ed alla Regione del Veneto, U.O. Energia;
- per la costruzione delle opere e delle infrastrutture di progetto VRD 28.2 S.r.l. deve rispettare gli obblighi e gli adempimenti in materia di edilizia ai sensi del DPR 380/2001;
- VRD 28.2 S.r.l. deve trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno solare, a decorrere dall'anno successivo di entrata in funzione dell'impianto, alla Regione del Veneto, U.O. Energia, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica con ripartizione mensile;
- VRD 28.2 S.r.l. deve comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto, U.O. Energia e al Comune di Montagnana, la data di dismissione dell'impianto;
- a seguito della dismissione dell'impianto, VRD 28.2 S.r.l. deve mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente. In particolare non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi limitatamente alle opere e infrastrutture elettriche inserite nella rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- VRD 28.2 S.r.l. deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Energia, prima dell'inizio dei lavori, copia conforme all'originale dell'atto ricognitivo dell'avverarsi della condizione sospensiva portata dall'art. 3 del contratto di costituzione del diritto di superficie del 29 novembre 2021 sottoscritto tra la ditta VRD 28.2 S.r.l. e la società proprietaria dei terreni, con atto del notaio Renato Bucci, Repertorio 5675 e Raccolta 3865;
- VRD 28.2 S.r.l. deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Energia, prima dell'inizio lavori e pena decadenza del titolo abilitativo, una garanzia a prima e semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa, rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell'impianto, di importo pari a 441.451,91 €, come da Piano di ripristino (elaborato in R-PR\_VRD28.2\_R0) allegato alle integrazioni acquisite al protocollo regionale con prot. 231900 del 23/05/2022. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGR 253/2012.

